



ASSOCIAZIONE “LIBERARTE BARRAFRANCA”
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 16:00, presso la sede dell'Associazione sita in Barrafranca (EN), Piazza Fratelli Messina, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione “LiberArte Barrafranca”, regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto associativo alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
2. Assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) e modifica della denominazione in **“Associazione Culturale LiberArte Barrafranca APS”**;
3. Approvazione del nuovo Statuto sociale;
4. Conferimento dei poteri per la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Sono presenti i soci:

ELENCO SOCI		
Ord.	Nominativo	PRESENZA
1	La Pusata Luigi Calogero	PRESENZA
2	Tummino Maria Cristina	PRESENZA
3	Tummino Giuseppe	PRESENZA
4	Collerone Lucia	PRESENZA
5	Nicolosi Alessandro	PRESENZA
6	Faraci Maria Stella	PRESENZA
7	Giunta Mariella	PRESENZA
8	Lupo Viktoria	PRESENZA
9	Paternò Maria Stella	PRESENZA

10	D'Agostino Giuseppina	PRESENZA
11	Messina Maria Stella	PRESENZA
12	Cancilleri Stefania	PRESENZA
SOCI MINORENNI NON AVENTI DIRITTO DI VOTO		
1	Spagnolo Nadia	Minorenne non avente diritto di voto

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. **La Pusata Luigi Calogero**, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Nicolosi Alessandro.

Il Presidente, constatata la presenza dei soci e verificata la validità dell'assemblea ai sensi dello statuto vigente, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di adeguare lo statuto associativo alle disposizioni del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)** al fine di consentire l'iscrizione dell'associazione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** nella sezione **Associazioni di Promozione Sociale (APS)**.

Il Presidente ricorda che l'associazione è stata costituita con atto del 21 aprile 2015 e che il relativo statuto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna, Ufficio Territoriale di Enna, in data **21/04/2015** al **n. 328**, serie **3**, e che la stessa continua ad operare con il medesimo codice fiscale.

Proseguendo nell'analisi del punto all'ordine del giorno viene presentata all'assemblea la proposta di **nuovo Statuto**, predisposto in conformità alla normativa vigente in materia di Terzo Settore, che sostituisce integralmente quello attualmente in vigore.

Dopo ampia discussione, l'assemblea dei soci

DELIBERA

1. di **approvare l'adeguamento dello statuto associativo** alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive ii.mm.;
2. di assumere la qualifica di **Associazione di Promozione Sociale (APS)** e di modificare la denominazione dell'ente in: **“Associazione culturale LiberArte Barrafranca APS”**;
3. di **approvare il nuovo Statuto sociale**, composto da **n. 26** (ventisei) articoli, che allegato al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

4. di conferire al Presidente **La Pusata Luigi Calogero** ogni più ampio potere per compiere tutte le formalità necessarie per la registrazione dello Statuto appena deliberato presso l'Agenzia delle Entrate e per l'iscrizione dell'associazione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** nella sezione **Associazioni di Promozione Sociale (APS)** e per l'espletamento degli adempimenti connessi.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:30, dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Barrafranca (EN), 14/03/2026

Il Presidente dell'assemblea

Luigi Calogero

Il Segretario

Nicosi Alessandro

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Catania-sotto
Ufficio Territoriale di Catania-sotto

Registrato al n. 245 Serie 3 14/03/2026
Esatto euro 328,00 Trentatrentotto / 10
di cui euro 128,00 ...
del 18/03/2026

IL FUNZIONARIO CARICATO
IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
IL FUNZIONARIO VERIFICATORE

“Allegato A”

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Associazione Culturale LiberArte Barrafranca APS”

Art. 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata: “Associazione Culturale LiberArte Barrafranca APS”.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e adotta la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'associazione utilizza nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS”.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dalle norme del Codice del Terzo Settore.

Art. 2 – Sede e durata

L'associazione ha sede nel Comune di Barrafranca (EN), in Vai Cairoli n. 30.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione promuove la cultura, l'arte e la creatività come strumenti di crescita sociale, culturale ed educativa della comunità.

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'associazione svolge in via principale una o più attività di interesse generale fra le seguenti:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5 lett. i);
- educazione e formazione culturale (art. 5 lett. d);
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 5 lett. f);

Nicolosi Alessandro



- promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva (art. 5 lett. v).

Art. 5 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Tali attività sono individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore (e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n. 107).

Le attività diverse devono essere svolte in modo tale da non compromettere il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e devono essere funzionali al sostegno e allo sviluppo delle attività di interesse generale.

Art. 6 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma **non può essere inferiore** a quello minimo previsto dalla legge per le associazioni di promozione sociale.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità associative e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

I soci dell'associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Sono **soci ordinari** coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e versano la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea. Essi partecipano alla vita associativa con pieno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono **soci sostenitori** coloro che contribuiscono al sostegno delle attività associative mediante particolari contributi economici o altre forme di sostegno. Tali soci partecipano alle attività dell'associazione e possono intervenire alle assemblee, ma **non hanno diritto di voto né sono eleggibili** alle cariche sociali.

Sono **soci onorari** le persone alle quali l'associazione riconosce particolari meriti in relazione alle finalità associative. La nomina dei soci onorari è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I **soci onorari** possono partecipare alle assemblee con **funzione consultiva, senza diritto di voto e senza possibilità di essere eletti alle cariche sociali**.

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato e non può essere temporanea.

La quota associativa è personale, **intrasmissibile e non rivalutabile**. L'assemblea può stabilire quote associative differenziate per le diverse categorie di soci.

Tutti i soci ordinari hanno uguali diritti e doveri nel rispetto dei principi di democraticità e di uguaglianza all'interno dell'associazione, salvo quanto previsto per i soci onorari per i quali l'assemblea può stabilire particolari modalità di partecipazione.

Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7 – Ammissione dei soci

Chi intende aderire all'associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'associazione e di impegnarsi al rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro un termine ragionevole.

L'eventuale diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Contro il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego. L'assemblea si pronuncia in via definitiva nella prima riunione utile.

Con l'ammissione il socio acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri previsti dal presente statuto.

L'ammissione del socio comporta l'iscrizione nel libro dei soci tenuto dall'associazione.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti.

In particolare i soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- esprimere il proprio voto;
- eleggere gli organi sociali;

Niccolosi Alessandro

AS

- essere eletti alle cariche sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- essere informati sull'attività dell'associazione.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto;
- osservare le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire alla realizzazione delle finalità associative;
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- decesso.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta.

L'esclusione deve essere motivata e comunicata al socio interessato.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'assemblea si pronuncia in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 10 – Volontari

L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'associazione provvede all'assicurazione dei volontari e tiene il **registro dei volontari**.

Art. 11 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 12 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Art. 13 – Assemblea dei soci

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell’assemblea è effettuata mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. L’avviso è comunicato ai soci almeno **sei** giorni prima della data fissata per l’assemblea mediante uno dei seguenti mezzi:

- posta elettronica;
- comunicazione scritta;
- affissione nella sede sociale;
- altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo (anche mediante strumenti telematici).

L’assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a **un voto**. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante **delega scritta**. Ciascun socio può essere portatore di **una sola delega**.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

Neoloni Alessandro



- determina gli indirizzi generali e le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle attività associative e sulle iniziative da intraprendere;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera su ogni altro argomento ad essa attribuito dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza della metà più uno dei soci. In **seconda convocazione** è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio

Art. 15 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche statutarie
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio.

È validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza dei due terzi dei soci, mentre in **seconda convocazione** la seduta è valida allorchè siano presenti la metà più uno dei soci. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.

È composto da un numero di membri stabilito dall'assemblea dei soci, scelti tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, se tali cariche non sono attribuite direttamente dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e in particolare:

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;

- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- promuove e organizza le attività associative;
- compie tutti gli atti di amministrazione necessari al perseguimento delle finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o cessazione di un consigliere, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione mediante cooptazione fino alla successiva assemblea dei soci, che provvede alla conferma o alla nomina del nuovo componente.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute (e documentate) per l'attività svolta nell'interesse dell'associazione.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente:

- rappresenta l'associazione nei rapporti con enti pubblici e privati;
- convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- sovrintende al buon funzionamento dell'associazione e alla gestione delle attività sociali;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

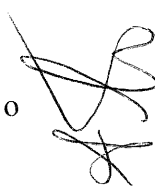
Il Presidente può delegare specifiche funzioni ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci tra persone dotate di adeguata competenza in materia amministrativa, contabile o giuridica.

Niccolosi Alessandro



I revisori restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita funzioni di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e verifica la regolare tenuta della contabilità. Il Collegio esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e può redigere apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci.

I componenti del Collegio restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie tra soci, tra soci e associazione o tra gli organi dell'associazione, interpretando e applicando lo statuto e i regolamenti interni.

Il collegio dei probiviri **decide secondo equità e nel rispetto dello statuto.**

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi presentati dai soci avverso provvedimenti disciplinari o deliberazioni degli organi sociali che li riguardino.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate a maggioranza dei componenti e hanno carattere definitivo all'interno dell'associazione.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative versate dai soci;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali o di altri enti pubblici;
- da contributi e sovvenzioni di enti privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione.

Art. 22 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione oppure dal rendiconto per cassa nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi di trasparenza, veridicità e correttezza e deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione.

Art. 23 – Libri sociali

L'associazione tiene i libri sociali previsti dalla legge. In particolare sono istituiti e tenuti:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito;
- il registro dei volontari, qualora l'associazione si avvalga di volontari non occasionali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dall'associazione e nel rispetto della normativa vigente.

Niccolosi Alessandro



Art. 24 – Scioglimento e devoluzione patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017.

La devoluzione del patrimonio deve comunque essere effettuata nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dalla normativa vigente.

Art. 25 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (**Codice del Terzo Settore**), delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni normative vigenti in materia di enti del Terzo Settore.

Art. 26 – Norme transitorie

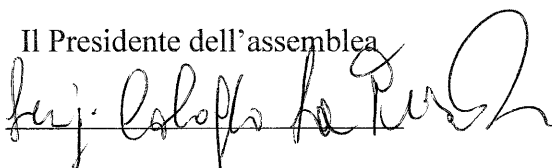
Gli organi di nuova istituzione previsti dal presente statuto, in particolare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, dovranno essere eletti entro il termine massimo di dodici mesi dall'approvazione del presente statuto.

Il presente statuto sostituisce integralmente il precedente statuto dell'associazione, già regolarmente approvato e registrato, che continua ad operare mantenendo il medesimo codice fiscale e assumendo la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Letto, approvato e sottoscritto

Barrafranca (EN), 14/03/2026

Il Presidente dell'assemblea



Il Segretario

Niccolosi Alessandro



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CALTANISSETTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CALTANISSETTA

Registrazione di Atto Privato

Il 19/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXK , serie 3 , numero 245

data di stipula: 14/03/2026

ident.vo telematico: TXK26L000245000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91055620867

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91055620867				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 128,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24